



NUOVE MODALITÀ PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Si comunica che sono state **rideterminate le modalità e i termini per assolvere l'Imposta bollo di Euro 2,00 sulle fatture di importo superiore a Euro 77,47 emesse "senza" IVA, in formato elettronico a decorrere dal 1° gennaio 2019.**

Si precisa che le possibili modalità di assolvimento dell'imposta di bollo si **differenziano a seconda che l'emissione della fattura sia cartacea o elettronica.**

Infatti:

- per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle **fatture cartacee il pagamento è effettuato tramite apposizione del contrassegno sulla fattura (ex marca da bollo);**
- per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle **fatture elettroniche si fa riferimento all'art. 6, DM 17.6.2014 che disciplina l'assolvimento dell'imposta di "bollo virtuale".**

→ TERMINI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Il pagamento dell'imposta, relativa alle **fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare**, deve essere effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo.**

Pertanto le scadenze saranno:

Periodo	Scadenza
I trimestre: 01/01 – 31/03	20/04
II trimestre: 01/04 – 30/06	20/07
III trimestre: 01/07 – 30/09	20/10
IV trimestre: 01/10 – 31/12	20/01 dell'anno successivo

→ MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L'Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente, nell'area riservata del proprio sito Internet, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per ogni trimestre, determinato sulla base dei dati relativi alle fatture transitate tramite il SdI.

Al fine dell'assolvimento dell'imposta sono state **previste due distinte modalità di pagamento** ossia:

- attraverso uno **specifico servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate**, con il quale sarà possibile l'addebito diretto in c/c bancario o postale;
- **tramite modello F24** precompilato direttamente dalla stessa Agenzia delle Entrate utilizzando i seguenti codici tributo:
 - 2501 – imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari**
 - 2502 – sanzioni per tardivo versamento di imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari**
 - 2503 – interessi per tardivo versamento di imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari**

RIPRODUZIONE VIETATA



ATTENZIONE: Si ricorda sulle fatture elettronica, per cui è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo, va apposta la dicitura "**assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014**" nell'apposito campo "**Dati bollo**" presente nella sezione "**Dati generali**" della fattura elettronica.

→ **AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE**

Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (nella misura di € 2,00) per importi superiori ad € 77,47
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo	Artt. 2, 3, 4 e 5 D.P.R. 633/1972	Soggette ad imposta di bollo
Operazioni effettuate, escluse da IVA, per mancanza del presupposto territoriale	Artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972	Soggette ad imposta di bollo
Valori esclusi da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.)	Art. 15 D.P.R. 633/1972	Soggette ad imposta di bollo
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.	Nota Ag. Entrate 26.01.2001, n. 6/E Nota Min. Finanze 7.12.1974, n. 432130	Sono soggette ad imposta di bollo se presentate da: → amministratori; → collaboratori; → parsubordinati in genere; → lavoratori autonomi. Sono, invece, esenti da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti.
Esportazioni di beni	Art. 8, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 Art. 15, c. 3 Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 R.M. 6/6/1978, n. 290586	SONO ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO: → le esportazioni dirette; → le esportazioni indirette; → le esportazioni triangolari.
Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d'intento	Art. 8, lett. c) D.P.R. 633/1972	ATTENZIONE: Sono soggette ad imposta di bollo. Sono esenti dall'imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, sempre che ne sia data indicazione all'interno della fattura.
Cessioni intracomunitarie di beni	Artt. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993	SONO ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO: → le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993; → le triangolazioni comunitarie di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/1993.
Servizi internazionali	Art. 9 D.P.R. 633/1972 Nota Min. Finanze 6.06.1978, n. 290586	ATTENZIONE: In linea generale sono soggetti ad imposta di bollo. Sono esenti dall'imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l'esportazione di merci.
Note credito (variazioni in diminuzione)	Art. 26 D.P.R. 633/1972	• Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito: → senza indicazione dell'IVA; → riferite ad operazioni originariamente NON assoggettate ad IVA.
Note debito (variazioni in aumento)	Art. 26 D.P.R. 633/1972	Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente seguiranno le regole generali per l'applicazione o meno dell'imposta di bollo.
Fatture miste (sia soggette ad Iva che non soggette)	Risol. 3.07.2001, n. 98/E	Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera € 77,47.

RIPRODUZIONE VIETATA



Contribuenti nel regime dei minimi (D.L. 98/2011) ovvero nel regime forfetario (L. 190/2014)	Circ. 28.01.2008, n. 7/E Risol. 3.10.2008, n. 365/E	Applicazione dell'imposta di bollo
Reverse charge	Circ. 29.12.2006, n. 37/E Art. 17 DPR 633/1972 Art. 46 D.L. 331/1993	<ul style="list-style-type: none">• Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono esenti dall'imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque "assoggettati" ad Iva (ancorché debitore dell'imposta sia il cessionario/committente).• Rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge cd. "interno" previsti dall'art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l'assoggettamento ad Iva effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva, ecc.); nonché le cessioni di rottami di cui all'art. 74, cc. 7 e 8 D.P.R. 633/1972.
Autofattura	Art. 17, c. 7 D.P.R. 633/1972	Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall'imposta di bollo. N.B.: Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo.
Split payment	Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	NON SONO SOGGETTE AD IMPOSTA DI BOLLO in quanto operazioni rilevanti ai fini Iva.
Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali	Artt. 71 e 72 D.P.R. 633/1972	Esenti dall'imposta di bollo.
Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti	L. 29.10.1961 n. 1216	Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, sono esenti da imposta di bollo in considerazione del fatto che vi è l'alternatività con le imposte sulle assicurazioni.

N.B.: Si precisa che le nuove regole non operano per gli atti, i documenti e registri fiscali informatici diversi dalle fatture elettroniche emessi ed utilizzati durante l'anno, per i quali il versamento dell'imposta di bollo dovuta andrà effettuato in base a quanto originariamente previsto dal DM 17.6.2014, ossia in un'**unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura** dell'esercizio nonché entro il 30 aprile dell'anno successivo o del 29 aprile per gli anni bisestili.